

Formazione permanente 2024. Giornata formativa “Responsabilità del pubblico dipendente con riferimento al personale e agli appalti”

Le responsabilità
Marco CATALANO

Catanzaro, 12.4.2024

CASI PARTICOLARI DI DANNO: TANGENTE E CONCORRENZA

- **Cosa è e quando si applica.**
- **Elaborazione giurisprudenziale, come per il disservizio o immagine.**

LOMBARDIA 160 del 2021

È assolutamente pacifica la perseguibilità dello stesso da parte di questa Corte ed appare ultronea una ampia ricostruzione dogmatica e giurisprudenziale di tale acquisita categoria di danno erariale: la Corte dei conti ha infatti da anni ritenuto, in base alla comune esperienza, che il costo delle c.d. « mazzette » nelle procedure ad evidenza pubblica si traduce causalmente in un aumento dei prezzi rispetto a quelli comuni di mercato o origina forniture o servizi di qualità inferiore. Difatti, la dazione di denaro da privati fornitori (es. imprese costruttrici, fornitori, etc.) a pubblici funzionari o amministratori, crea un sistema « fisiologicamente distorto » di gestione dei pubblici appalti, nel quale il versamento della tangente costituisce requisito indefettibile di accesso alla procedura connessa agli appalti o per successivi omessi controlli in fase esecutiva (ex pluribus C. conti, sez.Lombardia, 12 febbraio 2018, n.28; id., sez. I app., 26 ottobre 2017, n 428; id., sez. I app., 17 marzo 2017, n. 74; id., sez. III app., 6 aprile 2016 n. 140; id., sez. Lombardia, 13 ottobre 2015, n. 170; id., sez. Lombardia, 21 aprile 2016, n. 79; id., sez. Lombardia, 28 novembre 2016, n. 199; id., sez. Piemonte, 15 ottobre 2014, n. 123; id., sez. Lazio, 22 marzo 2011, n. 474).

- **e problematiche attuali sul danno all'immagine:**
 - **Per quali tipi di reati è configurabile?**
 - **Basta anche una sentenza di patteggiamento?**
 - **O di prescrizione con accertamento incidentale della condotta?**
 - **La riforma Cartabia**

445 comma 1 bis

- 1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna

- nuovo 323 c.p. e le eventuali ripercussioni
- Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

- Per una prima applicazione
- Cass. pen. Sez. VI, 01/02/2021, n. 14214
- In tema di abuso d'ufficio, la nuova formulazione dell'art. 323 c.p., a seguito della novella introdotta dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole "di norme di legge o di regolamento" con quelle "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", non può trovare applicazione nel caso di atti amministrativi connotati da un "margine di discrezionalità tecnica", che sono esclusi dalla sfera del penalmente rilevante. Nella discrezionalità tecnica, la scelta dell'Amministrazione si compie, infatti, attraverso un complesso giudizio valutativo condotto alla stregua di regole tecniche: il caso classico è quello dei giudizi delle commissioni sul merito della produzione scientifica di un candidato ad una selezione pubblica. L'incoerenza del giudizio valutativo rispetto alla regola tecnica che lo sorregge non è più suscettibile di integrare la fattispecie tipica, a meno che la regola tecnica non sia trasfusa in una regola di comportamento specifica e "rigida" di fonte primaria; ma anche in tal caso, permane l'insindacabilità del "nucleo valutativo" del giudizio tecnico.

Il segretario

Art. 97 tuel

- 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni **consultive**, referenti e di **assistenza** alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il **parere** di cui all'articolo 49, in **relazione alle sue competenze**, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli **dallo statuto o dai regolamenti**, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

Sentenza 2 2024 BZ

- Presunto danno erariale pari ad euro 11.869,22, asseritamente cagionato a seguito dell'avvenuto conferimento di un incarico professionale ad un legale del libero foro, senza prendere in debita considerazione la possibilità di avvalersi del patrocinio gratuito dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento.

- Grave negligenza del Segretario generale, vertice amministrativo della Comunità comprensoriale e garante della legittimità dell'azione amministrativa, che, in sede di proposta e nel corso della riunione di Giunta, non ha rappresentato le problematiche correlate all'interpretazione del richiamato art. 41 del dPR n. 49 del 1973. La colpa, poi, non può con ogni evidenza ritenersi esclusa per il solo fatto che la convenuta ha consultato la direttrice dell'ufficio personale dell'ente, per l'individuazione del legale, verificato l'esperienza del professionista e richiesto un preventivo di spesa risultato congruo.

Processo del lavoro

- 417 bis c.p.c.

Processo tributario

- Difesa personale della parte